

Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Giudice relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Accertata

la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa

giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della

disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il

conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla

domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova,

avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per

eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al

cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di

corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con

conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla

loro concorrenza (Cass. civ., n. 6664/2018).

I principi sono stati espressi nel giudizio di

appello promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la

domanda di restituzione delle obbligazioni indebitamente trattenute

dall'investitore, conseguente all'accertamento della nullità

*del contratto
d'investimento, in quanto la firma apposta in calce all'ordine
di acquisto dei
titoli non sarebbe appartenuta al medesimo.*

[Sent. 14.04.2021Download](#)

(Massima
a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 12 aprile 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di sottrazione di
segreti aziendali, i requisiti ai fini della protezione delle
informazioni
aziendali possono essere così puntualizzati: *a)* novità, in
quanto l'informazione
non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente
accessibile da terzi; *b)*
valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio
competitivo, che viene meno
laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione
che tale
requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico
per ottenere
(ovvero duplicare) tali informazioni; *c)*
segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a
misure

ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

In tema di sottrazione di segreti aziendali, la tutela di cui all'art. 99 c.p.i. è concessa contro le condotte di acquisizione, utilizzazione e rivelazione delle informazioni, purché poste in essere "*in modo abusivo*", risultando comunque esclusa ogniqualevolta l'informazione sia ottenuta dal terzo "*in modo indipendente*" (cfr. Trib. Brescia, ord.

3.1.2020). In particolare, se il *know-how* tecnico si identifica con il patrimonio conoscitivo maturato dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, allora si tratta di *know-how* di titolarità del dipendente medesimo, non già del datore di lavoro, potendo perciò liberamente circolare nel mercato.

Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori quando vi è contemporaneo

esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela costituisce il presupposto per la configurazione di un rapporto concorrenziale e va verificata anche in una prospettiva potenziale, in ragione dei profili temporali, geografici e merceologici (cfr. in particolare Trib. Milano, 31.10.2014; nonché Cass. n. 17144/2009; Cass n. 8215/2007; Cass. n. 621/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l. nei confronti di una s.p.a. per l'asserita indebita appropriazione da parte della convenuta concorrente di know-how tecnico e "industriale" dell'attrice, realizzata tramite l'assunzione di un ex dipendente di quest'ultima.

[Sent. 12.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 1° aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di rapporti di *leasing* vige la regola di riparto dell'onere della prova generalmente applicabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che compete al debitore provare l'adempimento (*i.e.* principalmente il pagamento dei canoni) e al creditore la mera allegazione del

titolo e dell'altrui inadempimento, onere che deve ritenersi compiutamente assolto attraverso la produzione del contratto e dell'estratto conto.

In materia di *leasing* traslativo, la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione del contratto, deduce dal credito spettante alla parte concedente, in forza dell'applicazione della penale contrattuale, il valore residuo dell'immobile (risultante da perizia ovvero dal valore di mercato insito nel prezzo della vendita a terzi), non viola alcuna norma inderogabile in materia di locazione, dovendo pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto conforme alle previsioni della l. n. 124/2017.

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dai fideiussori del debitore principale avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento in favore di una società di leasing della somma dovuta a titolo di canoni scaduti e interessi di mora, derivanti dal contratto di leasing immobiliare sottoscritto dal debitore principale.

In particolare, gli opposenti eccepivano, tra l'altro:

(i) l'incertezza del credito azionato in via monitoria dalla concedente, non avendo questa esplicitato i conteggi effettuati per la sua determinazione, e in ogni caso l'erroneità dell'importo ingiunto;

(ii) la riconducibilità del contratto al leasing traslativo, con applicabilità dell'art. 1526 c.c. e conseguente infondatezza della richiesta di pagamento di canoni che la concedente "in realtà sarebbe tenuta a restituire".

[Sent. 01.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 31 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani

Ai

fini della configurabilità della fattispecie dello storno di dipendenti e/o

collaboratori, non è sufficiente che l'imprenditore ponga in essere

un'attività idonea a crearsi un vantaggio competitivo a danno di un

concorrente, essendo altresì indispensabile che tale vantaggio sia perseguito

mediante una strategia sorretta da un vero e proprio "*animus nocendi*",

ossia diretta a svuotare l'organizzazione concorrente delle sue specifiche

possibilità operative mediante sottrazione del "*modus operandi*" dei

dipendenti, nonché delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi

acquisite. Ration per cui la concorrenza illecita non può mai derivare dalla

mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra

concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il

collaboratore del concorrente per assicurarsi le relative prestazioni, in

quanto siffatte circostanze rappresentano un'attività

legittima ed espressione
dei principi della libera circolazione del lavoro e della
libertà di
iniziativa economica.

Rappresentano
segreto commerciale e quindi suscettibile di tutela ai sensi
del primo comma dell'art. 98
c.p.i., tutte le informazioni che sono caratterizzate, nel
loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi, dal non
essere generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori
del settore,
dall'avere un valore commerciale e dall'essere sottoposte a
misure
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In particolare,
sono idonee a
costituire segreto commerciale tutte quelle informazioni che
sono riconducibili
a tecniche
relative a procedimenti e prodotti, brevettabili o meno (ad
es. manuali d'uso,
schemi, disegni tecnici, informazioni relative alle modalità
di attuazione di
un processo industriale, formule chimiche segrete, disegni
esecutivi di
impianti e procedimenti), le informazioni relative a dati
utili allo
svolgimento delle funzioni commerciali (ad es. quali gli
elenchi contenenti i
nominativi di clienti e fornitori e le condizioni economiche
praticate agli
stessi in quanto non destinate a essere pubblicizzate
all'esterno dell'azienda),
le informazioni amministrative (ad es. la documentazione
relativa alla

certificazione di qualità UNI, EN, ISO 9001) e le procedure attinenti all'amministrazione interna dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 98 c.p.i., la segretezza deve essere valutata unitamente al requisito del valore economico delle informazioni sottratte in quanto, proprio grazie alla segretezza delle stesse, l'impresa che le detiene, viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, al fine di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

La fattispecie dello sviamento della clientela, presupponendo un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n. 3 c.c., non richiede l'episodico venire in contatto dell'ex dipendente con clienti già seguiti presso la precedente impresa, ma un'acquisizione sistematica e massiccia di tali clienti quale terreno di attività elettiva svolta presso il nuovo imprenditore, praticabile proprio e solo in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite.

Integra la fattispecie di concorrenza sleale, l'attività dell'imprenditore che si avvale della collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro, quando il terzo si appropria, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva

del predetto
datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti
intenzionalmente un
contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui
il dipendente
stesso è tenuto. Detto obbligo non vincola il terzo e non ne
limita la
libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il
patto di
esclusiva non vincola l'imprenditore concorrente – terzo
rispetto ad esso – che
operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi
non conformi
alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui
azienda.

Principi

*espressi nel procedimento promosso da un istituto di credito
nei confronti dell'istituto
concorrente, al fine di ottenere tutela inibitoria ed il
risarcimento dei
pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente
patiti in conseguenza
del compimento di atti di concorrenza sleale.*

Nel

*dettaglio, l'attore lamentava un
massiccio storno di dipendenti (private
bankers/consulenti finanziari), i quali, avviato un rapporto
di lavoro con
il nuovo istituto di credito, avrebbero intrapreso un'intensa
attività di sviamento
della clientela seguita presso il precedente istituto
utilizzando informazioni
riservate che avrebbe portato numerosi clienti a liquidare e/o
trasferire i
propri investimenti. Il Tribunale escludendo la sussistenza*

della fattispecie
della concorrenza sleale, ha affermato che detto illecito deve
essere connotato
dalla volontà dell'imprenditore concorrente di danneggiare
l'impresa altrui in
misura eccedente al normale pregiudizio che ogni imprenditore
può avere dalle
perdite di dipendenti che scelgono di lavorare presso altri,
perché diretto a
privare intenzionalmente il concorrente di elementi
indispensabili al buon
andamento dell'impresa. I giudici inoltre hanno escluso la
ricorrenza dei
requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. nel caso di specie in
quanto l'acquisizione
della "lista clienti" non era avvenuta mediante lo
sfruttamento di un complesso
di dati sensibili o riservati posseduti in via anticipata e
organizzata
unicamente in virtù del precedente rapporto di lavoro, ma era
collocabile nella
categoria di cognizioni che fanno parte del patrimonio
professionale e
personale del lavoratore, il quale può legittimamente dar
seguito a singoli
rapporti di conoscenza diretta con la clientela già assistita.

[Sent. 31.03.2021Download](#)

(Massima

a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 26 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Il rapporto concorrenziale non può essere individuato nella mera realizzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe, ma occorre indagare anche la tipologia di clientela alla quale si indirizza l'offerta e le modalità di aggressione del mercato; non è apprezzabile alcun rapporto di concorrenza in concreto tra due imprese ove esse operino in mercati di prodotto distinti e in alcun modo sovrapponibili.

In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. L'illiceità della concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine è necessaria la sussistenza del c.d. "*animus nocendi*", nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il

numero o la
qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da
superare i limiti
di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua
normale
estrinsecazione, è del tutto lecito.

Principi

*espressi all'esito del giudizio promosso da una società a
responsabilità
limitata avverso altra società ed alcuni collaboratori di
quest'ultima,
precedentemente collaboratori dell'attrice, per concorrenza
sleale.*

[Sent. 26.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 25 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In caso di esercizio dell'opzione per l'acquisto dei titoli di
privativa industriale da parte della società, opzione prevista
dall'art. 64, c.

3, c.p.i., il *dies a quo* del termine di prescrizione del
diritto al

pagamento del prezzo della cessione, dovendosi ritenere
verificato un effetto

traslativo già al momento del deposito della domanda di

brevetto a nome della
società, decorre dalla data di deposito della domanda
medesima.

Sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell'art.
64,
c. 3, c.p.i. prevedono, quale destinatario passivo, il "datore
di lavoro",
soggetto che evidentemente non è ravvisabile all'interno del
rapporto
contrattuale tra amministratore e società, riconducibile alla
fattispecie
negoziale del mandato. Inoltre, discutendosi di disposizioni
speciali, esse non
sono suscettibili di applicazione analogica, dovendosi
ritenere che la tutela
dell'inventore non dipendente sia assicurata dal ricorso ai
rimedi generali
previsti dall'ordinamento.

Principi

*espressi all'esito del giudizio promosso dall'ex
amministratore di una società
al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di
canone per l'uso
esclusivo da parte della società di invenzioni effettuate dal
medesimo durante
l'incarico di amministratore ovvero il riconoscimento di un
importo a titolo di
"equo premio" per le invenzioni realizzate.*

[Sent. 25.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Ordinanza del 19 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La clausola penale contenuta nel contratto di *leasing* che prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento, il “*ricavato dalla vendita del bene*” sarà dedotto dal credito residuo non si pone in contrasto con l’art. 1526 c.c., riproducendo le previsioni dell’art. 1, co. 138, l. n. 124/2017, e pertanto deve essere reputata pienamente valida ed efficace (cfr. Cass., S.U., n. 2061/2021).

I principi sono stati espressi nell’ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla società utilizzatrice di un immobile concesso in leasing, che contestava la pretesa avversaria del pagamento della somma richiesta “a titolo di indennizzo, per i canoni, alla data di risoluzione, non ancora scaduti e del prezzo di eventuale acquisto finale, oltre relativi interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese quantificate al momento del pagamento”, rilevando la violazione dell’art. 1526 c.c. e precisando di avere provveduto alla restituzione dell’immobile.

[Ord. 19.03.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 18 marzo 2021 –

Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L'indicazione dell'elenco delle materie da trattare nel corso del c.d.a.

ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali

essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione al c.d.a. con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli

assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del

giorno; a tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle

materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara

e non ambigua, purché specifica e non generica: diversamente, la conseguente

deliberazione consiliare

è affetta da invalidità.

L'eventuale violazione del dovere "di

agire in modo informato", sostanziata nel mancato esame di un documento

informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia tecnica

sull'immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità nei confronti

della società

i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente approvato

l'operazione (in tesi dannosa), ma non incide necessariamente sulla validità

della manifestazione di volontà assunta dal *plenum*.

Le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano manifestamente dal processo di formazione della volontà consiliare, attenendo all'opportunità della scelta, che è pertanto sottratta alla valutazione giurisdizionale.

Principi

espressi nell'ambito del giudizio promosso dal socio di una società cooperativa, volto ad ottenere l'annullamento di due delibere consiliari: la prima, per violazione dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 40 dello statuto della società per le carenze informative della convocazione del c.d.a.; la seconda, in quanto integrativa della precedente e pertanto illegittima per derivazione del vizio di illegittimità di questa.

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massima

a cura di Lorena Fanelli)

**Sentenza del 18 marzo 2021 –
Presidente: Dott. Raffaele
Del Porto – Giudice relatore:**

Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione non sia coerente con il contenuto della corrispondente deliberazione, tale deliberazione è annullabile per violazione dell'art. 2381, c. 1, c.c.

Se la delibera consiliare, assunta in assenza di vizi, conferma il contenuto di una precedente delibera invalida, tale deliberazione deve essere qualificata quale espressione di una "nuova volontà" validamente formatasi.

I principi sono stati espressi nel giudizio, promosso dall'amministratrice di una banca, di impugnazione di due deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 2388 c.c. A fondamento delle proprie domande l'attrice allegava:

(i) quanto alla prima deliberazione impugnata, che l'oggetto della stessa non era incluso nell'ordine del giorno della riunione, come indicato nell'avviso di convocazione trasmesso ai consiglieri, deducendo pertanto la violazione dell'art. 2381 c.c.;

(ii) quanto alla seconda deliberazione impugnata, ne rilevava l'inidoneità a sanare i profili di invalidità allegati in relazione alla prima, trattandosi di deliberazione "integrativa"

e pertanto asseritamente “illegittima per derivazione del vizio di illegittimità della precedente delibera”.

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 17 marzo 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Annamaria Laneri

Nel caso di condotta illecita dell'agente assicurativo, affinché possa operare il principio generale della responsabilità solidale della compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c. è sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente assicurativo, anche se privo del potere di rappresentanza, e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato all'agente dalla compagnia assicurativa

(cfr. ex multis Cass. civ., n. 6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo.

La condotta del terzo può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario, ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto (cfr. Cass. civ, n. 30161/2018; n. 32514/2018).

Principi espressi all'esito del giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di una compagnia assicuratrice, della sentenza del tribunale che l'aveva condannata al versamento all'assicurato della somma dallo stesso richiesta a titolo di riscatto della propria polizza; l'appellante sosteneva di non essere tenuta a corrispondere la somma, in quanto non aveva mai ricevuto da parte del proprio agente il versamento di alcuni premi assicurativi, nonostante l'assicurato disponesse di regolare quietanza rilasciata dall'agente stesso.

[Sent. 17.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)